



Sezione XIV Civile

rispettivi diritti ed obblighi quali soci diretti della Società, le modalità di amministrazione e gestione della

Società ed il regime di circolazione delle rispettive partecipazioni”, pari al 51% per Leroy Merlin e al 49% per essa istante; che “l’art. 9 dell’accordo di joint venture ... prevede che <<le Parti si impegnano a far sì che la Società [Arky s.r.l.] riconosca in favore di Renovars l’importo annuo pari all’1% dei ricavi di prodotti e servizi al netto dell’IVA applicabile per legge, a titolo di service fee su base annuale a seguito della chiusura del bilancio di esercizio di riferimento”; che “[t]ale service fee - prevista quale corrispettivo per l’attività di consulenza prestata da Renovars ... in favore di Arky per l’avvio e lo sviluppo della Società - è da tempo oggetto di contestazione da parte di Leroy Merlin, la quale assume che alcuna somma sia dovuta, sostenendo che Renovars non avrebbe apportato alcun contributo effettivo alla società Arky”; che “in occasione ... [del]l’assemblea ordinaria degli azionisti [della Arky s.r.l.] ... il Consiglio di Amministrazione ... evidenzia[ndo] un patrimonio netto negativo per euro 647.272,00 ... ha proposto all’assemblea di deliberare la riduzione del capitale sociale per euro 200.000,00 a copertura, per pari importo, della predetta perdita e contemporaneamente, l’aumento del capitale sociale, fino ad un massimo di Euro 1.823.080,00, da sottoscrivere da parte dei soci in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, in conformità a quanto previsto dall’art. 2482-ter c.c.; che “in data 19/3/2025 Arky ha intimato a Renovars di provvedere al versamento dei decimi di capitale non ancora versati per un importo pari a euro 73.500,00”; che “Renovars non ha provveduto al versamento di tale somma e, pertanto, ai sensi dell’art. 2466 c.c., non può partecipare alle decisioni dei soci in quanto socio moroso”; che inoltre “Leroy Merlin ha avanzato una richiesta di risarcimento del danno relativo al maggior debito riscontrato nella partecipata Arky, pari ad euro 750.000 imputabile secondo la stessa Leroy Merlin all’attività di HR Business Partner affidata a Renovars”; che essa “versa in una situazione di difficoltà finanziaria tale da essere impossibilitata a provvedere al versamento dei decimi”, così come l’“imminente ricapitalizzazione per oltre 1,8 milioni di euro” della Arky s.r.l. la “impon[rebbe] ... un onere finanziario insostenibile”; che la “rinuncia o l’incapacità di partecipare all’aumento di capitale comporterà, inevitabilmente, una diluizione della partecipazione fino all’eventuale totale azzeramento della quota detenuta, con perdita definitiva dell’investimento e probabile esclusione dalla compagine sociale”; che essa istante ha raggiunto con Leroy Merlin una “transazione che prevede (i) la vendita delle quote societarie, pari a nominali euro 98.000, rappresentante complessivamente il 49% della



Società Arky ... a fronte del versamento da parte di Leroy Merlin di un importo complessivo pari ad euro 1.000.000 (ii) la rinuncia della LMI alla richiesta di risarcimento del danno e (iii) la rinuncia della Renovars al pagamento della Service Fee; (iv) il pagamento a Renovars della somma di euro 270.000 nel caso in cui Arky raggiunga nell'anno 2026, un fatturato pari ad euro 32.937.000,00 IVA esclusa"; che "la transazione" in questione "consentirà, pertanto, di valorizzare la partecipazione in Arky, prima che essa si azzeri per effetto della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale, a tutela del ceto creditorio, nonché di trasformare un asset passivo ... in liquidità immediatamente utilizzabile nell'ambito della procedura di concordato";

visto il parere favorevole espresso in data 14/7/2025 dal Commissario Giudiziale il quale ha altresì sottolineato che "la cessione prospettata al prezzo di € 1.000.000,00 risulta ... superiore al valore del patrimonio netto di competenza di Renovars (che è negativo) e, comunque, prevede che la Renovars non debba versare il capitale residuo di € 73.500,00 di sua competenza"; che "la rinuncia all'asserito credito per service fee di € 270.000 spettante a Renovars ..., considerato che si tratta di una condizione essenziale per realizzare la partecipazione nella misura di € 1.000.000 (di gran lunga superiore rispetto al valore di stima e al valore prezzo di vendita scaturente dall'applicazione della formula prevista nello statuto, pari a zero), ... risulta, nell'ambito della transazione in esame, di tutta convenienza per la massa dei creditori"; che di conseguenza "il mancato perfezionamento della transazione e della cessione della quota di partecipazione in argomento potrebbe compromettere irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento anche ai sensi dell'art. 94, comma 6, CCII";

preso atto della perizia di "stima del valore economico del 49% del capitale sociale della Arky S.r.l." depositata in data 8/7/2025;

rilevato che l'art. 94, co. 2 D. Lgs. n. 14/19 tipizza in primo luogo una serie di atti di straordinaria amministrazione (mutui, anche sotto forma cambiaria, transazioni, compromessi, fideiussioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità, donazioni) per poi concludere con il riferimento a una clausola generale che fa riferimento agli "atti eccedenti l'ordinaria amministrazione";



considerato che il significato di tale clausola generale deve essere ricostruito in relazione al settore del diritto in cui è chiamata ad operare ovvero tenendo conto che nel caso in esame il carattere ordinario o straordinario dell'atto da compiere riguarda non un patrimonio inteso in senso statico, ma un'attività dinamica come quella di impresa in esercizio, che si svolge in pendenza di una procedura concorsuale; che di conseguenza la distinzione tra atto di ordinaria e straordinaria amministrazione costituisce l'esito di una valutazione da compiere, caso per caso, anche in base alla relazione tra l'atto e la normale gestione dell'impresa e le sue dimensioni, risultando quale atto di straordinaria amministrazione quello astrattamente idoneo a modificare la struttura economico- organizzativa e potendo la distinzione dipendere anche dalla singola tipologia di concordato, dal momento che un medesimo atto può bensì considerarsi come di ordinaria amministrazione dinanzi a una situazione implicante, per esempio, la continuità aziendale, ma non dinanzi a una situazione del tutto diversa, come quella connotata dal mero fine liquidatorio (cfr. Cass. civile n. 14713/19); che la distinzione in questione risente, quindi, di una triplice relatività, dovendosi guardare alla natura e alle dimensioni dell'impresa, alla tipologia di concordato preventivo e al ruolo che l'atto svolge nell'economia del piano e all'interesse dei creditori (ed invero la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale, laddove finiscano con l'investire gli interessi del ceto creditorio mediante l'assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa: vedi Cass. civile n. 14713/19); che infine l'atto di straordinaria amministrazione da autorizzare deve rivestire il carattere dell'urgenza che ricorre allorché il ritardo nel compimento dell'atto potrebbe determinare un pregiudizio irreparabile a carico dei creditori o rendere infattibile il piano concordatario attraverso il quale si struttura il percorso di adempimento della proposta fatta ai creditori, occorrendo poi sul punto coordinarsi con l'art. 94, co 6 D. Lgs. n. 14/19 che tipizza un'ipotesi di atto urgente al fine di verificare se per l'autorizzazione ex art. 46 D. Lgs. n. 14/19 debba essere verificato (o meno) il requisito della irreparabile



compromissione dell'interesse dei creditori (ed invero nell'ipotesi dell'art. 46 il legislatore non tipizza il requisito dell'urgenza, ampliando, sotto questo profilo, l'ambito del sindacato del tribunale);

ritenuto che nel caso di specie l'atto autorizzando integra con tutta evidenza quanto alla "rinuncia da parte di Leroy Merlin Italia S.r.l. alla richiesta di risarcimento dell'asserito danno relativo al maggior debito riscontrato nella partecipata Arky, pari a € 750.000, a causa all'attività di HR Business Partner affidata a Renovars" e alla "rinuncia da parte di Renovars al pagamento della service fee pari a € 270.000, oggetto di contestazione da parte di Leroy Merlin Italia S.r.l." una transazione e di conseguenza un atto di straordinaria amministrazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 46 e 94, co. 2 D. Lgs. n. 14/19; che per quanto concerne la cessione da parte di Renovars s.p.a. in favore di Leroy Merlin Italia s.r.l. della partecipazione societaria detenuta nella Arky s.r.l. (49% del capitale sociale) al prezzo di € 1.000.000,00 la "straordinarietà" della stessa va ravvisata nell'apparente contrasto di detta cessione rispetto alle indicazioni fornite sull'elaborando piano concordatario finalizzato alla continuità diretta dell'attività di impresa e con la previsione di liquidazione del solo asset costituito da un immobile di proprietà della società istante, sicché l'alienazione della partecipazione in questione è suscettibile di incidere sulla conservazione dei valori aziendali e di riflesso sulle prospettive di soddisfo dei creditori; che ricorrono ragioni di urgenza, atteso che come sottolineato dal Commissario Giudiziale - la mancata autorizzazione dell'accordo condurrebbe "la società di maggioranza Leroy Merlin Italia S.r.l. ad azzerare la quota della Renovars, incapace a versare l'aumento del capitale di propria competenza", compromettendo, in modo irreversibile, l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento possibile; che, d'altronde, il corrispettivo pattuito per il trasferimento della partecipazione societaria, pari ad € 1.000.000,00, risulta non solo congruo, ma addirittura significativamente superiore al valore reale della partecipazione medesima che, alla luce della perizia di stima versata in atti, "può approssimarsi allo zero"; che, pertanto, nella presente fase le tempistiche per l'attivazione di una eventuale procedura competitiva potrebbero compromettere il realizzo del miglior soddisfacimento dei creditori, senza peraltro condurre ragionevolmente allo stato ad un risultato "migliore"; ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per autorizzare la società istante alla stipula dell'accordo di transazione come da proposta allegata all'istanza (vedi documento n. 6), disponendo altresì che il prezzo



della cessione sia versato sul conto corrente intestato alla procedura concordataria e vincolato all'ordine del Giudice;

considerato infine che appare in ogni caso opportuno dare adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori del presente provvedimento e del compimento dell'atto autorizzato,

P.Q.M.

letti gli artt. 46, co. 1 e 94, co. 2 e 6, D. Lgs. n. 14/19

- autorizza Renovars alla sottoscrizione dell'accordo di transazione come da proposta allegata all'istanza (documento n. 6), disponendo altresì che il prezzo della cessione sia versato sul conto corrente intestato alla procedura concordataria e vincolato all'ordine del Giudice;
- dispone che la società istante documenti tempestivamente l'avvenuta stipula dell'accordo di transazione oggetto della presente autorizzazione mediante deposito nel fascicolo d'ufficio e relativa comunicazione al Commissario Giudiziale dell'atto in questione;
- dispone che il presente provvedimento e il successivo compimento dell'atto vengano comunicati dal Commissario Giudiziale a tutti i creditori e pubblicati dalla Cancelleria sul sito istituzionale del Tribunale di Roma, area procedure concorsuali;
- dispone la comunicazione del presente provvedimento e del successivo compimento dell'atto al

P.M. a cura della Cancelleria.

Roma, 16/7/2025.

Il Presidente

